



GIACOBBE · MARIANI · TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

RINNOVO CCNL STUDI PROFESSIONALI CONFPROFESSIONI

circolare lavoro 5/2015 del 5 maggio 2015

Lo scorso 17 aprile le parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi professionali, scaduto il 30 settembre 2013; il rinnovo del contratto decorre da aprile 2015 e ha validità fino al 31 marzo 2018.

Di seguito si fornisce un riepilogo dei principali aspetti contrattuali disciplinati dall'accordo.

Minimi retributivi

Le parti sociali hanno convenuto a regime, un aumento retributivo, senza corresponsione di una tantum, pari ad 85,00 euro lordi per il 3° livello (da riparametrare), che sarà corrisposto in cinque tranches, con le seguenti scadenze:

- aprile 2015 euro 15,00;
- gennaio 2016 euro 15,00;
- settembre 2016 euro 15,00;
- marzo 2017 euro 20,00;
- settembre 2017 euro 20,00.

A seguito degli aumenti retributivi concordati, gli importi della paga base tabellare conglobata risultano i seguenti:

LIV.	APR 2015	GEN 2016	SETT 2016	MAR 2017	SETT 2017
Q	2.034,50	2.055,68	2.076,85	2.105,08	2.133,31
1	1.800,41	1.819,14	1.837,88	1.862,86	1.887,84
2	1.568,21	1.584,53	1.600,85	1.622,61	1.644,37
3 S	1.454,59	1.469,73	1.484,86	1.505,05	1.525,23
3	1.441,37	1.456,37	1.471,37	1.491,37	1.511,37
4 S	1.397,74	1.412,28	1.426,83	1.446,22	1.465,62
4	1.347,66	1.361,69	1.375,71	1.394,41	1.413,11
5	1.254,21	1.267,26	1.280,32	1.297,72	1.315,12

Tempo determinato

La durata massima del rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a termine che nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, è fissata in 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, ammesse in un massimo di cinque.

Sono introdotti i seguenti limiti alla stipula di contratti a termine:

- 3 contratti nelle strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- il 50% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, nelle strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, nelle strutture che occupano più di 15 dipendenti.

La base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro a termine è rappresentata dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato esistente al momento dell'assunzione dei lavoratori a tempo determinato; i suddetti limiti quantitativi sono esclusi:

- nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi, elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale;
- per ragioni di carattere sostitutivo;
- con lavoratori di età superiore a 55 anni.



GIACOBBE · MARIANI · TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

Fermo restando che il diritto di precedenza va richiamato nel contratto di lavoro individuale, i lavoratori assunti in ottemperanza delle previsioni contrattuali hanno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni.

I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro avranno precedenza per ulteriori assunzioni a tempo determinato, per le medesime mansioni, nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'ultimo contratto; tale diritto va esercitato entro 3 mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto.

In deroga alla durata massima complessiva di 36 mesi, si conviene che un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato, nelle sedi previste dalla vigente normativa, per una durata non superiore a 8 mesi (elevabile a 12 mesi mediante la contrattazione territoriale).

Contratto di reimpiego

In via sperimentale è introdotto uno speciale contratto di assunzione a tempo indeterminato per l'inserimento di over 50 e di inoccupati/disoccupati di lunga durata, con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'apprendistato.

Viene prevista la possibilità di retribuire tali lavoratori con un salario d'ingresso pari alla retribuzione:

- fino a 2 livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e
- di 1 livello inferiore per i successivi 12 mesi, rispetto a quello d'inquadramento.

Tale fattispecie contrattuale non è applicabile ai lavoratori inquadrati al 5° livello.

Apprendistato professionalizzante

L'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere è consentita in caso di mantenimento in servizio da parte del datore di lavoro di almeno il 20% per gli studi sotto i 50 dipendenti oppure il 50% per gli studi sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.

A riguardo non rientrano nel computo i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo ed i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Quanto sopra non trova applicazione quando nei 18 mesi precedenti l'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore abbia alle proprie dipendenze un numero di dipendenti non superiore a tre.

Congedo parentale ad ore

Viene introdotta la possibilità per i lavoratori a tempo pieno o parziale di fruire del congedo parentale ad ore, al fine di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari.

Tale volontà va comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale che si intende usufruire, il lasso temporale entro il quale le ore di congedo saranno utilizzate, la programmazione mensile delle ore stesse da concordarsi con il datore, compatibilmente con le esigenze organizzative.

Permessi e ROL

Viene introdotta una specifica disciplina di maturazione per i neoassunti, anche con contratto di reimpiego.

Con riferimento ai lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto, permessi e ROL matureranno nella misura del:

- 50% a partire dal 12° mese successivo all'assunzione;
- 75% a partire dal 24° mese dalla data di assunzione fino al 36° mese;
- 100% per i mesi successivi.



GIACOBBE › MARIANI › TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

Mentre per le assunzione con contratto di reimpiego, permessi e ROL matureranno nella misura del:

- 50% a partire dal 6° mese successivo all'assunzione;
- 75% a partire dal 12° mese dalla data di assunzione fino al 18° mese;
- 100% per i mesi successivi.

Malattia

Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di compenso di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni, il datore deve effettuare un'integrazione tale da raggiungere il:

- 100% della retribuzione per il 7° e 8° mese;
- 70% (prima 50%) della retribuzione per il 9° mese.

Diritto allo studio

Viene stabilito l'intervento di Ebipro fino a concorrenza di risorse con un contributo a favore del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione derivante dalla concessione, al lavoratore frequentante corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, dei permessi retribuiti (nella misura massima individuale di 40 ore annue), qualora lo stesso datore sia in regola con i versamenti alla bilateralità di settore da almeno 6 mesi.

Studio Associato Giacobbe Mariani Trezzi